



Comune di
Milano

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E DEL CREMATORIO DI LAMBRATE

IL SINDACO

VISTI

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali"

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”,

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 0129135 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;



l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0136843, del 26/3/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione del crematorio di Lambrate;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

RILEVATO che

con propria Ordinanza n. 12/2020, Pg. 0131166, è stato tra l'altro ridotto il termine previsto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, al fine di provvedere d'ufficio all'inumazione dei defunti entro cinque giorni dal decesso nel caso di mancate disposizioni dei familiari entro il suddetto termine;

le inumazioni disposte in esecuzione alla suddetta Ordinanza sono effettuate in apposito campo del cimitero Maggiore (campo 87) onde agevolare un'eventuale nuova destinazione dei defunti su richiesta dei familiari;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, per le sepolture effettuate d'ufficio in concomitanza dell'emergenza COVID-19, prevede ". . . l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde. . .", quindi senza posa di monumenti anche per semplificare le eventuali operazioni di esumazione necessarie a dare una nuova destinazione ai defunti;

l'art. 3, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, prevede il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inumazioni d'ufficio in caso di successivo interessamento dei familiari, previsione che pertanto dovrebbe anche essere applicata nel caso di nuova destinazione del defunto.

RILEVATO altresì che

con propria Ordinanza n. 16/2020, Pg. 0136843, sono stati tra l'altro disposti criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate in coerenza con la capacità di soddisfacimento delle richieste da parte dell'impianto;

in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, a seguito di monitoraggio sull'andamento della domanda di cremazione, la Direzione comunale competente ha limitato l'accesso al Crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dallo scorso 29 marzo 2020;

con propria Ordinanza n. 18/2020, Pg. 0140212, la limitazione all'accesso al Crematorio di Lambrate è stata estesa anche ai defunti residenti a Milano sino al 30 aprile 2020, favorendo nel contempo la sepoltura attraverso l'esenzione dal pagamento di determinate tariffe comunali o ampliando il diritto di accesso alle tombe di famiglia;

CONSIDERATO che

un'eventuale nuova destinazione richiesta per i defunti inumati al cimitero Maggiore in esecuzione all'Ordinanza n. 12/2020, Pg. 0131166, sarà a cura e spese dei familiari richiedenti;

al fine di semplificare le operazioni e non gravare i familiari di ulteriori oneri oltre ai costi delle attività necessarie per consentire la nuova destinazione:

- è necessario applicare la previsione contenuta all'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, che prevede ". . . l'inumazione del feretro

in apposito campo a prato verde. . .”, non consentendo la posa di monumenti sulle sepolture dell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore almeno per un periodo di due anni dalla data dell'ultima inumazione eseguita in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166;

- è opportuno derogare alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, laddove si prevede il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inumazioni d'ufficio in caso di successivo interessamento dei familiari, in ragione del fatto che la sepoltura è avvenuta in periodo di emergenza sanitaria, a prescindere dalla volontà di destinazione della salma da parte dei famigliari;
- per la stessa motivazione di cui sopra, è altresì opportuno esentare dal pagamento delle tariffe comunali relative alle operazioni di esumazione straordinaria delle salme;

CONSIDERATO altresì che

l'attuale numero dei feretri in attesa di cremazione rende possibili nuovi accessi al Crematorio di Lambrate e che, in considerazione dell'attuale andamento della mortalità nella Città di Milano, questi nuovi accessi potranno riguardare i defunti residenti a Milano, dovendosi invece mantenere la limitazione per i defunti non residenti secondo quanto previsto dall'Ordinanza sindacale n. 16/2020, Pg. 0136843;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

- 1) di applicare alle sepolture dell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore la previsione contenuta nell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, che prevede “... *l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde. . .*”, non essendo quindi consentita la posa di monumenti o la realizzazione di sistemazioni superficiali diverse da quelle a prato per un periodo di due anni a partire dal giorno dell'ultima inumazione eseguita in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166;
- 2) di disporre la deroga alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione alle inumazioni eseguite nell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166, non essendo pertanto dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le inumazioni d'ufficio in caso di successivo interessamento dei familiari, quindi anche nel caso di nuova destinazione del defunto;
- 3) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali nel caso di nuova destinazione del defunto inumato nell'apposito campo n. 87 del cimitero Maggiore in applicazione dell'Ordinanza sindacale n. 12/2020, Pg. 0131166:
 - a. tariffa comunale per “servizio funebre con mezzi impresa”;
 - b. “esumazione o estumulazione straordinaria”;
- 4) di sospendere l'efficacia dell'Ordinanza n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020;
- 5) di autorizzare le cremazioni al Crematorio di Lambrate dei defunti residenti a Milano che siano deceduti a partire dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Milano;
- 6) di incaricare la Direzione comunale competente affinché siano ammessi gli ingressi al Crematorio di Lambrate per i defunti indicati al precedente punto 5, restando invece sospesi gli ingressi per i defunti non residenti secondo le disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 16/2020 - Pg. 0136843, per i quali sono applicate le esenzioni tariffarie e l'ampliamento del diritto di accesso alle tombe di famiglia introdotti con la medesima Ordinanza;



- 7) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

